



Alle Spett.li Ditte Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE 7/2016

Oggetto: contestazione degli illeciti per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali

Con la presente circolare si provvede ad illustrare il nuovo quadro normativo a seguito dell'intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'articolo 2, co. 1-bis, del D.L. 12/09/1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11/11/1983 n. 638 alla luce del D.Lgs. n. 8/2016 del 06/02/2016 e delle circolari del Ministero del lavoro n. 6 del 05/02/2016 e della circolare INPS n. 121 del 05/07/2016.

Come noto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali prelevate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi per un importo superiore a € 10000,00 annui (01/01/ - 31/12) è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a € 1.032,00.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 8/2016, dal 06 febbraio 2016 sono state depenalizzate alcune ipotesi di reato in materia di lavoro e di legislazione sociale tra le quali l'omesso versamento delle ritenute previdenziali.

A tale proposito, il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, è intervenuto per fornire le prime indicazioni operative al proprio personale ispettivo. In particolare, il Ministero ha chiarito che:

- è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali qualora l'ammontare annuo dell'omesso versamento si inferiore a € 10.000,00. In tal casi applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €10.000,00 a € 50.000,00;
- il reato si configura qualora l'ammontare annuo delle ritenute previdenziali non versate risulti superiore a € 10.000,00. Tale condotta è penalmente sanzionabile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032,00.

Il Ministero del Lavoro, rivolgendosi nuovamente al personale ispettivo, fornisce importanti chiarimenti sull'individuazione del parametro annuo di riferimento e sulla contestazione degli illeciti da parte dell'INPS.

Parametro annuo di riferimento

Il Ministero precisa che il parametro di riferimento temporale per l'individuazione dell'importo complessivo delle ritenute previdenziali non versate è l'anno civile, intendendo per tale il periodo 1° gennaio – 31 dicembre. Più precisamente, si devono considerare i versamenti in scadenza nell'anno civile di riferimento, ossia i **versamenti effettuati dal 16 gennaio** (relativi al mese di dicembre dell'anno precedente) **al 16 dicembre** (relativi al mese di novembre).

In altre parole, i controlli sul corretto adempimento degli obblighi contributivi riguarderanno tutti i versamenti che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare nel corso dell'anno contributivo (dal 16 gennaio al 16 dicembre).

Le verifiche ispettive saranno pertanto programmate successivamente alla chiusura dell'anno contributivo e, qualora emergano omissioni riguardanti l'anno in corso, per concludere l'accertamento ed effettuare le relative contestazioni, si dovrà attendere la fine dell'anno contributivo in quanto solo in tale momento sarà



possibile stabilire l'ammontare annuo dell'omissione e quindi la rilevanza penale o amministrativa dell'illecito.

Verrà effettuata, invece, la **contestazione immediata** nel caso in cui siano rilevati **importi omessi** per un ammontare **superiore a 10.000 euro**, in quanto già integrano la soglia di **rilevanza penale** del fatto.

Il ministero precisa, infine, che si avranno tanti illeciti, amministrativi o penali, quanti sono gli anni in cui si sia verificato un omesso versamento.

Contestazione dell'illecito amministrativo

Il Ministero precisa che il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo conterrà l'avvertenza che:

- il versamento nei tre mesi successivi delle ritenute omesse comporta la non punibilità dell'autore dell'illecito;
- in caso di mancato versamento nei tre mesi successivi, la sanzione troverà piena applicazione ed il trasgressore, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, potrà versare l'importo ridotto della sanzione nel successivo termine di sessanta giorni.

Il termine di tre mesi per versare le ritenute omesse decorre dalla notifica della contestazione o dell'accertamento dell'illecito.

Regime applicabile alle violazioni commesse anteriormente al 06/02/2016

Il d.lgs. n. 8/2016, all'art. 8, regola il regime intertemporale della nuova disciplina prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo.

La norma dispone che la retroattività operi sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

I successivi commi 2 e 3 del medesimo art. 8 disciplinano, con riguardo ai reati depenalizzati, rispettivamente le fattispecie per le quali i procedimenti penali siano stati definiti, prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio 2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa. La norma, infatti, stabilisce al comma 1 che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del (...) decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

I successivi commi 4 e 5 regolano i conseguenti adempimenti dell'autorità amministrativa che, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, deve notificare gli estremi della violazione agli interessati. Per i residenti all'estero tale termine è di 370 giorni.

Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Il legislatore al riguardo ha peraltro precisato che, in quanto compatibili, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Con la citata circolare n. 6/2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per affermate ragioni di economia amministrativa, ha individuato l'esclusiva competenza delle Sedi provinciali dell'Istituto quale autorità amministrativa destinataria degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 9 del decreto. A tal fine, anche sulla base di specifiche indicazioni fornite ai propri uffici territoriali, ha stabilito che gli stessi provvedano ad inoltrare alle competenti Sedi dell'Istituto tutti i fascicoli eventualmente ricevuti dall'autorità giudiziaria, anche qualora abbiano ad oggetto violazioni rilevate dal personale ispettivo del Ministero.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.

Cordiali Saluti.

Gorizia, 12 luglio 2016